

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO RICREATIVO LAMISCORA DI ZUCCHEA" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Con VERBALE dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 12/09/2025 è stato variato lo statuto dell'associazione non riconosciuta denominata "CENTRO RICREATIVO LAMISCORA DI ZUCCHEA" di seguito indicata anche come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore e assume la forma giuridica di Associazione di Associazione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del Codice del Terzo Settore, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vigone (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

3. Essa opera nel territorio della Provincia di TORINO e intende operare anche in ambito nazionale, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della libertà degli associati. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario senza finalità di lucro.

6. L'Associazione può chiedere l'affiliazione ad una Associazione Nazionale di Promozione Sociale, attraverso l'Associazione Territoriale di riferimento; tale scelta comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Territoriale, di quella Regionale e di quella Nazionale alla quale è affiliata.

Art.2 - Finalità generali

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3. Essa opera attraverso la diffusione della cultura nei seguenti settori:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



sociali.

7. L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività di studio, ricreative, culturali e artistiche, disciplinate da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante dello Statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi

settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo purché alle stesse direttamente connesse o affini. Nell'attività di iniziativa può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

f) detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri scopi istituzionali.

e) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti;

d) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del Codice Terzo Settore e successive modificazioni;

c) svolgere iniziative socio-culturali e attività di tempo libero e ricreative in proprio e in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati organizzando anche incontri, ritrovi, serate musicali e feste tra soci.

b) acquistare, condurre in locazione e gestire strutture per lo svolgimento di attività musicali, per condurre materia;

a) svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in 3. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

le strutture previste dalla stessa.

2. Nell'attività di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, e attivando b) Organizzare manifestazioni popolari come momento ricreativo per gli abitanti del luogo e non.

e culturale della località

a) Svolgere, eventualmente in collaborazione con gli organi comunali competenti, tutte le iniziative e le attività utili e necessarie alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio economico, naturale, artistico

In particolare si propone di:

delle attività sportive che possono essere praticate dai soci e non.

L'Associazione non ha scopo di lucro né fini economici ma si prefigge come scopo l'attuazione di iniziative ricreative, sportive e culturali, compresa la costruzione e la gestione di impianti sportivi necessari per la pratica aggregazione. In particolare, l'obiettivo principale era quello di riportare in vita la vecchia festa patronale. Valorizzare il territorio della piccola frazione Zucchea mediante manifestazioni ed eventi ricreativi e di 1. L'associazione "Centro Ricreativo Lamsicora di Zucchea" nasce dalla volontà di un gruppo di amici di

Art.3 – Attività

volontariato svolta dai propri associati.

d) Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di contrasto con la natura dell'Associazione.

c) Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in



Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. Possono essere nominati "soci onorari" quelle persone o Enti che avranno ben meritato nei confronti dell'Associazione, i quali saranno esenti dalla quota associativa, pur avendo tutti gli altri diritti dei soci.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

6. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.6 - Procedura di ammissione

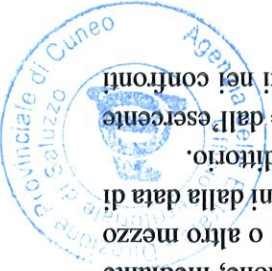
1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei Consiglieri;

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'election degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettore attivo e passivo.

Titolo IV Organi sociali

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

prima che in seconda convocazione.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in

degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del

settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo

Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di

delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e delle

dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle

associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro

sospensione saranno valide.

stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla

sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la

trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la

degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si

e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati

convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima

luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

tematico ritenuto idoneo almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail oppure ogni altro metodo

ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza

deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale

b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di l'Assemblea.
 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia
- Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

- del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza ad esercitare uffici direttivi.
 - è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi assunta dal Direttore, dal Segretario o dal Tesoriere.
 - Le cariche di Segretario e Tesoriere possono coincidere. La carica di Vicepresidente può eventualmente essere Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e il Vicepresidente, il Direttore, il Segretario e il Tesoriere. da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
 - in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di Consiglieri che può variare 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati
- Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

- votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di sociali.
 - dall'esercite la responsabilità genitoriale sui medesimi. I soci minori non possono ricoprire cariche 3. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, quorum.
 - senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

- sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, favorevole della maggioranza dei presenti.
 - validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; particolare ha il compito di:
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in Consiglio Direttivo.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'elezione.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art.19 - Il Presidente

- categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o docenti e coadiutori sulla base di competenze, attitudini e capacità specifiche.
- capacità e preparazione adeguata all'attività che devono organizzare e assegnare ruoli operativi a esperti, o) può nominare tra i soci e a tempo determinato dei responsabili di attività con compiti specifici e aventi oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, interni;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- consulenti esterni;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- all'approvazione dell'Assemblea;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- essere assunta dal Segretario, dal Tesoriere o dal Direttore.
- d) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore. Le
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione
- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

- Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
- cio appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
8. Di ogni riunione consultare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a
- procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si
- componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi



- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 3 (giorni) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressamente ad altro Consigliere.

Art. 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e può eventualmente coincidere con le cariche di Segretario, Tesoriere o Direttore.
2. La carica di Vice Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
3. La carica di Vice Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Insieme al Presidente, ha la funzione di

- a) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) preparare, insieme al Presidente, la documentazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) punto di riferimento per proposte e richieste che presenta al Consiglio Direttivo;
- d) tenere contatti, insieme al Presidente e al Direttore con altre associazioni o enti o gruppi
- e) pianificare l'organizzazione delle attività facenti capo all'Associazione.

Art.21 Il Segretario

1. Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza e può eventualmente assumere anche l'incarico di Vice Presidente.
2. Il Segretario svolge i seguenti compiti:
- a) redige i verbali del Consiglio Direttivo;
- b) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) prepara la documentazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- d) è un punto di riferimento di proposte e richieste e le presenta al Consiglio Direttivo;
- e) tiene contatti, insieme al Presidente e al Direttore con altre associazioni o enti o gruppi
- f) pianifica l'organizzazione delle attività facenti capo all'Associazione.

Art. 22 Il Tesoriere:

1. Il Tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza e può eventualmente assumere anche l'incarico di Vice Presidente.
2. Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:
- a) è responsabile dell'amministrazione dei beni e dell'andamento finanziario dell'Associazione;
- b) redige il rendiconto economico e finanziario tenendolo aggiornato e lo presenta all'Assemblea;
- c) esamina l'onere finanziario derivante da ogni proposta di attività e ne riferisce dettagliatamente al Consiglio Direttivo;
- d) relazione al Consiglio Direttivo sull'andamento economico dell'Associazione;
3. Il Tesoriere, nell'espletare il suo delicato mandato e avuto il consenso dal Direttivo, può richiedere l'aiuto di esperti, sia soci che estranei all'Associazione, in qualità di consulenti qualificati

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:





revisione legale dei conti.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la

presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di settore;

e) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo

d) esercitare il controllo contabile;

suo concreto funzionamento;

c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione; b) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

1. È compito dell'organo di controllo:

Art. 25 - Competenze dell'organo di controllo

dell'Associazione.

ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti elezione da parte dell'Assemblea.

dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano

adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

necessariamente fra gli associati.

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non

Art. 24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

ordinaria amministrazione.

Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di

ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surrogia mediante elezione.

alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino

2. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, presente Statuto.

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16 del presente Statuto;

lesivo degli interessi dell'Associazione;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nei caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Titolo VI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.28 - Libri sociali e registri

I libri sociali

Titolo V

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - L'organo di revisione

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art.34 - Norme di rinvio

esistenti e previsti dalla normativa previgente.

3. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- all'articolo 83 del Codice Terzo Settore e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni
1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice

Art. 33 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore**Disposizioni finali****TITOLO VIII**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio****TITOLO VII**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.31 - Bilancio di esercizio

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

da:

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività



1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Zucchea, lì 18/09/2025

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Associazione

ALC
len
12
12



registrato a Saluzzo addì 6.10.25
al N. 684 Serie 3
Tr. 15255

~~IL FUNZIONARIO~~
~~CARRINO Nicola Alessandro~~
Firma su delega del
Direttore Provinciale